



Rep. N. 1940 Prot. n. 19424

Data 15 luglio 2010

Titolo I Classe 3

UOR AG

POLITECNICO DI MILANO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 “Ordinamento delle professioni di Avvocato e Procuratore”;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Università – del 5 marzo 2008 (Dirigenza delle Università) e, in particolare, l’art. 26, in materia di svolgimento dell’attività professionale da parte degli Avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Università – del 16 ottobre 2008 e, in particolare, l’art. 71, in materia di svolgimento dell’attività professionale da parte degli Avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati;

ACQUISITE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2010 e del 29 giugno 2010, in ordine all’approvazione del Regolamento per l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio del Politecnico di Milano;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’emanazione del Regolamento citato, in ottemperanza a quanto disposto dal C.C.N.L.;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, è emanato il “Regolamento per l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio del Politecnico di Milano”.

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL POLITECNICO DI MILANO

Art. 1

Il Politecnico di Milano, in ossequio a quanto statuito dai Contratti Collettivi di cui in premessa, riconosce agli Avvocati interni dell'Amministrazione, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati e muniti di apposita procura conferente formale incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione, il 50% dei compensi professionali liquidati dal giudice con pronuncia favorevole all'Ateneo.

Il netto delle spese è riferibile a tutte quelle previste dalle Tariffe professionali e precisamente alle spese documentate, imponibili ed esenti a fini dell'IVA e alle spese Generali rimborsabili forfettariamente in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibili dal soccombente.

I compensi percepiti secondo quanto previsto dal presente Regolamento non possono superare il 100% della retribuzione.

Art.2

In ottemperanza a quanto disposto dai Contratti Collettivi citati in premessa, anche nelle cause in cui venga disposta dal Giudice la compensazione delle spese, agli Avvocati di cui all'art. 1 è corrisposto il 50% dei relativi compensi professionali, calcolati al valore minimo delle vigenti tariffe professionali.

Art.3

Il Politecnico eroga agli Avvocati di cui all'art. 1, con le modalità di cui al successivo art. 5, i compensi professionali posti a carico e liquidati della controparte per l'attività svolta a seguito di raggiunte transazioni giudiziali e stragiudiziali.

Art.4

Gli Avvocati nella redazione del documento di liquidazione delle spese, dovranno all'atto dell'inserimento di talune voci di diritti ed onorari, tenere conto che l'affidamento dell'incarico a funzionari interni abilitati all'esercizio della professione forense, è finalizzato, tra l'altro, ad un risparmio di spesa dell'Ateneo e che l'attività è comunque resa nell'ambito della struttura organizzativa interna dell'Ateneo.

Art.5

Ai sensi del comma 208 della legge n. 266/05 (compensi dovuti al personale interno della P.A.) e s.m.i. le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti a detto personale interno, sono da considerarsi comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Art.6

In sede di valutazione annuale verrà considerata l'esclusione parziale o totale degli Avvocati rientranti nella disciplina del presente Regolamento dalla erogazione della retribuzione di risultato.

Art. 7

L'Area Amministrativa e Finanziaria del Politecnico di Milano incamera le somme liquidate a titolo di spese sull'apposito conto Entrate ed eroga i compensi agli avvocati sulla base di comunicazione sottoscritta dagli interessati sotto la personale responsabilità, riportando gli estremi della sentenza, ovvero per altre fattispecie, sulla base di apposita notula in cui dovrà essere descritto l'esatto ammontare del dovuto in relazione all'attività effettuata, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti. I compensi graveranno sull'apposito conto di uscita comprensivo degli oneri a carico dell'Ente.

Art.8

Le somme corrisposte agli Avvocati verranno assoggettate alle ritenute di legge previste per quelle dei redditi assimilabili a lavoro dipendente.

Art. 9

La liquidazione da parte dell'Ateneo delle competenze dovute in virtù dei citati Contratti Collettivi avrà luogo previa suddivisione, in parti uguali, delle somme in questione tra tutti gli Avvocati di cui all'art.1.

Art. 10

Il presente Regolamento si applica alle controversie le cui pronunce giudiziali o accordi stragiudiziali siano successive alla data di emanazione dello stesso.

Milano, 15 luglio 2010

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Giuseppino Molinari